

Programmazione rete scolastica a.s. 2010/2011. Atto di indirizzo

Approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 1828 del 6.10.2009

1. Quadro di riferimento

I principi chiave del dimensionamento scolastico sanciti dalla Legge 59/97 e dal D.P.R. 233/98, che devono ispirare le scelte aggregative e le modalità strategiche di consolidamento sono:

- a) Garantire l'esercizio efficace dell'autonomia: una dimensione consistente e stabile della popolazione scolastica consente un dialogo corretto con le altre istituzioni territoriali.
- b) Agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione: garantire il mantenimento di una pluralità di scelte.
- c) Conseguire obiettivi didattico-pedagogici inserendo gli studenti in una comunità educativa culturalmente adeguata.

Il quadro normativo relativo all'assetto istituzionale del sistema scolastico nazionale ha visto, nel corso degli ultimi mesi, l'emanazione di alcuni provvedimenti destinati, nell'imminente futuro, ad incidere sull'offerta formativa regionale e sulla organizzazione della rete scolastica che ne costituisce il fondamento.

Va evidenziato, con l'occasione, che le recenti disposizioni legislative in materia di istruzione stanno avendo un impatto notevole sull'offerta di istruzione in tutte le Regioni e, segnatamente, in Puglia, con vistose conseguenze sul piano occupazionale del personale docente e ATA, in quest'ultimo caso su quei settori di personale - come i collaboratori scolastici - direttamente interessati dai processi di "*ridimensionamento*" dei punti di erogazione del servizio.

Il riferimento è, in particolare, all'art. 64 del D.L. 112 del 2008 (convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133).

Si ritiene utile riportare, in estrema sintesi, le prescrizioni principali previste dall'art. 64 citato, fondate, essenzialmente, sull'obiettivo del conseguimento di economie di spesa sul bilancio dello Stato :

- Incremento di un punto del rapporto alunni docente;
- Riduzione della consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA;
- Ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- Un'azione di "*ridimensionamento*" della rete scolastica;
- Nel caso di chiusura di istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, possono essere previste specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Si ritiene utile, altresì, rammentare che le profonde divergenze registratesi lo scorso anno fra Stato e Regioni in materia di riforme scolastiche in generale e di dimensionamento della rete scolastica, in particolare, non risultano, al momento, superate. Ne è prova il fatto che gli Schemi di regolamento ministeriali riguardanti i nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché il riordino dei Centri d'Istruzione per gli Adulti, non sono ancora all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, che per legge deve dare il parere preliminare.

L'operazione di dimensionamento relativa all'a.s. 2010/11, pertanto, non potrà che realizzarsi sulla base della disciplina consolidata, pur in un quadro di profonda incertezza normativa.

L'Assessorato al Diritto allo Studio, per far fronte sempre meglio alle proprie potestà e responsabilità programmatiche, si sta comunque costruendo le basi informative (proiezioni demografiche e comportamentali riguardo alle scelte scolastiche, all'evoluzione della domanda di figure professionali da parte di diversi attori, allo stato delle reti degli edifici scolastici e delle sue possibili evoluzioni), per poter pervenire, a breve – quadro normativo nazionale permettendo – ad una proiezione programmatica del servizio scuola in Puglia nel lungo periodo.

Il punto di partenza, per l'anno scolastico 2010/2011, tuttavia, non può che essere rappresentato dai parametri dimensionali previsti dall'art. 2 del D.P.R. 233 del 1998, cui rinvia l'art.1 punto 3) del D.P.R. 81/2009, che, ai fini del mantenimento dell'autonomia scolastica, prescrive che le istituzioni scolastiche devono avere, di norma, una popolazione consolidata e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio, compresa fra 500 e 900 alunni, con possibilità di deroghe, in alcuni ben determinati casi, sia in difetto (fino a 300 unità) che in eccesso.

2. Prescrizioni per l'a.s. 2010/2011

Alla luce del quadro normativo delineato, in considerazione dell'attuale situazione delle istituzioni scolastiche regionali, **si ritiene di emanare le seguenti prescrizioni alle quali tutte le istituzioni scolastiche e territoriali, ciascuno per la propria competenza, dovranno attenersi:**

- Le Province e i Comuni, per gli ordini di scuola di propria competenza, sono invitati a programmare e proporre la chiusura o l'accorpamento delle scuole aventi un numero di alunni inferiore ai limiti previsti dal D.P.R. 233/98 e, contemporaneamente, lo sdoppiamento di quelle aventi una popolazione scolastica particolarmente elevata, privilegiando il criterio della territorialità e lasciando, tendenzialmente, inalterato il loro numero totale in ciascun ambito provinciale, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia del servizio scuola per gli utenti .

- Gli Enti locali dovranno procedere anche al riequilibrio fra istituzioni scolastiche, mediante una diversa aggregazione di plessi da una scuola ad un'altra, ferma restando l'autonomia di entrambe.
- Non sarà possibile attivare nuovi indirizzi ed istituire nuovi corsi serali da parte delle scuole secondarie superiori.

Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere posta sui plessi e le sezioni staccate che accolgono un numero ridotto di alunni, dei quali dovrà essere favorita una riduzione, con la contestuale previsione di misure volte a ridurre il disagio per gli utenti.

I **Comuni**, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nelle proposte di dimensionamento della rete scolastica sono invitati anche:

- a perseguire l'efficacia reale del servizio scolastico e dei servizi connessi (patrimonio edilizio, trasporti, mensa, tempo scuola ecc.) rispetto ai bisogni formativi espressi dal territorio di competenza, considerando le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d'utenza ed assicurando, comunque, il servizio scolastico nelle aree disagiate;
- ad incentivare la realizzazione, ove possibile, dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado, attraverso l'istituzione di istituti comprensivi.

Le **Province**, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, sono invitate a tener conto nei propri piani:

- dell'opportunità di incentivare la creazione di reti di scuole e di conseguire una razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio di riferimento, rispettandone le vocazioni culturali, formative, produttive ed occupazionali;
- dell'aumento del numero di allievi derivante dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell' art. 1, comma 622, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), dell'andamento demografico riferito alla fascia di età corrispondente al ciclo secondario, della consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori, ed in particolare dell'adeguatezza della rete dei trasporti.

3. Strumenti della programmazione.

Al fine di permettere l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2010/2011, in tempi utili per apportare le necessarie modifiche all'anagrafe delle scuole (nuovi codici meccanografici, ecc..) e di consentire quindi al personale della scuola l'esercizio del diritto di mobilità verso le nuove istituzioni che

saranno autorizzate con il prossimo Piano, **si invitano tutte le istituzioni coinvolte a rispettare i termini di seguito indicati.**

Sono strumenti della programmazione della rete scolastica l'istituzione, la soppressione, la fusione o unificazione, lo sdoppiamento, la trasformazione o la diversa aggregazione delle istituzioni scolastiche o di parti di esse.

Le modifiche all'assetto e alla localizzazione delle strutture scolastiche, come definito dal Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali e dalle successive integrazioni, devono essere proposte secondo quanto previsto di seguito.

Tali modifiche devono porsi obiettivamente come necessarie ed indilazionabili e devono essere finalizzate essenzialmente al riequilibrio ed alla risistemazione degli assetti preesistenti, al fine di pervenire alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo.

I diversi tipi di aggregazione previsti dalla normativa vigente (orizzontale, verticale, tra scuole di diverso ordine e grado) devono essere utilizzati per costituire sul territorio reti, le cui maglie fungano da sostegno per i bisogni di istruzione e socializzazione dei giovani.

L'istituto comprensivo è unanimemente riconosciuto come un fattore importantissimo per migliorare la qualità dell'insegnamento, in quanto consente di impostare, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado (dai 3 ai 14 anni), un curriculum di apprendimenti progressivi calibrato sull'effettiva necessità e possibilità dei singoli alunni senza interruzioni burocratiche che costituiscono notevoli ostacoli al percorso scolastico.

Istituzione

Si procede alla istituzione di nuovi plessi, sezioni staccate o scuole coordinate soltanto se si rendono necessari per un opportuno decentramento di istituzioni scolastiche autonome sovradimensionate.

Soppressione

La cessazione del funzionamento di una scuola, con la conseguente perdita dell'autonomia, deve prevedere l'aggregazione delle sedi ad altre scuole autonome. La cessazione del funzionamento di un indirizzo di studio può avvenire, di regola, soltanto ad esaurimento.

La soppressione di plessi, succursali ed unità scolastiche, funzionanti nello stesso territorio comunale, nonché il trasferimento di sede, può essere proposta dagli Enti Locali competenti, nell'ambito dei piani di organizzazione.

I provvedimenti di soppressione sono subordinati al preventivo accertamento della possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole, tenuto conto della distanza, della sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all'età e ai diversi gradi di scuole.

Unificazione

Si ha quando da due o più scuole autonome, anche di ordine e grado diversi, nasce una nuova istituzione scolastica, di dimensione ottimale secondo quanto previsto dal D.P.R. 18.6.1998, n. 233, nella quale confluiscono le scuole fuse (esempi: una Direzione Didattica ed una Scuola Media che danno vita ad un Istituto Comprensivo; un Liceo Classico ed un Liceo Scientifico che si unificano; ecc.).

SDoppiamento

Con lo sdoppiamento di un Istituto autonomo con elevata popolazione scolastica si dà vita a due Istituti autonomi.

Per il rispetto della dotazione organica dei dirigenti scolastici, stabilita con il relativo decreto ministeriale, che va considerata nella sua entità complessiva a livello regionale, non si potrà procedere ad uno sdoppiamento se contestualmente non sarà disposta una soppressione di altra scuola autonoma, anche se di diverso grado o di diversa provincia.

Trasformazione

Si ha quando con l'aggregazione di plessi di diverso grado o tipologia, la scuola autonoma perde la propria specificità (esempi: Direzioni Didattiche o Scuole medie che diventano Istituti Comprensivi).

Si può avere la trasformazione anche in caso di disaggregazione di plessi scolastici.

Diversa aggregazione

Per esigenze di riequilibrio, ma anche al fine di garantire una migliore funzionalità della rete scolastica, si può procedere al distacco di un plesso da una scuola per aggregarlo ad altra scuola, conservando entrambe l'autonomia scolastica.

Avranno priorità le proposte di aggregazione avanzate dalle istituzioni scolastiche interessate, sulla base di accordi organizzativi raggiunti dalle stesse istituzioni.

4. Processi e tempi della programmazione

La competenza ad avanzare proposte è esercitata dalle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e dai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, anche su impulso e, comunque previa consultazione, con le istituzioni scolastiche autonome interessate alle modifiche.

Gli enti locali potranno interagire con l'Amministrazione scolastica (nelle sue articolazioni

regionale e provinciali), che costituisce un interlocutore privilegiato sia per il raccordo con le istituzioni scolastiche, sia per l'immediata verifica della praticabilità delle proposte che saranno formulate nei piani.

Le proposte andranno anche necessariamente paramtrate alla disponibilità di risorse umane e finanziarie che competono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Istituzioni Scolastiche

Le proposte delle scuole, approvate dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, dovranno essere inviate agli enti competenti, **entro il 20 ottobre 2009**. Copia di tali proposte deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Regionale.

Piani provinciali

I Comuni, sentite le Organizzazioni sindacali del comparto Scuola e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici, nonché gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione della rete scolastica, formulano proposte in ordine alle istituzioni scolastiche di grado inferiore di scuola site sul proprio territorio o comunque che interessano la propria popolazione e le inviano alle province **entro il 30 ottobre 2009**.

Le Province, anche in collaborazione con le Comunità Montane, sentite le Organizzazioni sindacali del comparto Scuola e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici, nonché gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione della rete scolastica, approvano la proposta di piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, che comprende sia le proposte inerenti la scuola secondaria superiore, che le eventuali proposte dei Comuni, e la inviano **entro il 23 novembre 2009** all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Regione Puglia, Servizio Scuola, Università e Ricerca.

I Piani, pur non potendo ancora fare riferimento alla suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa (per i quali è stata avviata la procedura di individuazione presso l'Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia), devono prevedere un'equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta; devono tener conto della presenza del richiesto numero di alunni, della disponibilità di locali idonei e devono comprendere l'assunzione degli oneri di legge.

Ufficio Scolastico Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale, che in base alla normativa vigente stabilisce sia la dotazione organica che la dotazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica, esprime un parere in merito alle proposte contenute nei Piani provinciali e lo trasmette alla Regione **entro il 5 dicembre 2009**.

Piano regionale

La Regione approva il Piano regionale sulla base: delle proposte contenute nei Piani provinciali, del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, della disponibilità di risorse umane e finanziarie disposte dallo Stato per l'anno scolastico di riferimento, dell'attuale assetto delle Scuole in Puglia.

Il presente allegato consta di n. 7 pagine

Il Dirigente del Servizio
Dott. Rosa Dimita